**Regolamento del Consiglio delle Chiese Cristiane di Firenze**

## Articolo 1

**Nuovi Membri** (Cf. Art. 2 Statuto)

Una Chiesa, costituita secondo l'ordinamento ecclesiastico della propria confessione o denominazione, che desidera aderire al Consiglio delle Chiese Cristiane di Firenze (CCCF), deve inoltrare al Comitato di Presidenza domanda firmata dal proprio rappresentante. In essa vanno menzionati il nome ufficiale, la sede a Firenze e la dichiarazione di accettare e sottoscrivere lo Statuto. Verificata la documentazione, il Comitato di Presidenza sottopone la domanda all'Assemblea del Consiglio che delibera in conformità all'art. 2 dello Statuto.

## Articolo 2

**Attività in Assemblea** (Cf. art. 6 Statuto)

Ogni singola Chiesa comunica annualmente per iscritto i nomi dei componenti della propria delegazione e il suo portavoce.
Nelle votazioni le Chiese si esprimono attraverso il loro portavoce; nelle deliberazioni di procedura o di elezioni, a maggioranza; nelle votazioni riguardanti questioni di merito, all'unanimità.
Le delegazioni delle Chiese eventualmente assenti al momento del voto di una risoluzione hanno 15 giorni di tempo, dall'invio, per esprimere il loro eventuale dissenso.

## Articolo 3

**Regolarità della partecipazione all'Assemblea** (Cf. Art. 6 Statuto)

Le Chiese aderenti che per almeno tre sedute consecutive non partecipano all'Assemblea del CCCF passano dallo status di aderenti allo status di osservatori. Il mancato versamento della quota annua per tre anni consecutivi comporta la decadenza da membro del CCCF.

## Articolo 4

**Comitato di Presidenza** (Cf. Art. 7 Statuto)

Il Presidente e i membri del Comitato di Presidenza sono eletti dall'Assemblea, alla quale rispondono del loro operato a servizio e in rappresentanza dell'intero Consiglio e non di singole Chiese.
Le elezioni del Comitato di Presidenza hanno luogo nel mese di settembre. Il Comitato rimane in carica per 1 anno, i suoi membri sono rieleggibili una sola volta consecutiva. Il Comitato di Presidenza opera collegialmente e attua le delibere prese dall'Assemblea.

Il Comitato di Presidenza ha le seguenti competenze:

a) Il Presidente:
   – convoca e presiede i lavori dell'Assemblea;
   – firma la corrispondenza ufficiale.

b) I membri del Comitato di Presidenza stabiliscono al proprio interno gli incarichi di Segretario e di Tesoriere del CCCF. Uno di loro cura la redazione dei verbali delle assemblee e ne introduce gli emendamenti prima dell'approvazione. Tutti i membri del Comitato, di comune accordo,

rappresentano il CCCF di fronte alle istituzioni civili ed ecclesiali e di fronte ai mezzi di comunicazione.